

DECRETO 18 marzo 2010: Adeguamento dei diritti di protesta e delle indennita' di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010) - **In vigore dal 1° giugno 2010.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973 n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2008;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2008-2010 ha subito la maggiorazione del 2,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 2,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesta e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973 n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 18 marzo 2008, sono fissati secondo i seguenti importi:

1. diritto di protesta:

minimo € 1,93 + 0,06 = 1,99

massimo € 41,82 + 1,21 = 43,03

indennita' di accesso:

fino a 3 chilometri:

€ 1,73 + 0,05 = 1,78

fino a 5 chilometri:

€ 2,05 + 0,06 = 2,11

fino a 10 chilometri:

€ 3,78 + 0,11 = 3,89

fino a 15 chilometri:

€ 5,33 + 0,15 = 5,48

fino a 20 chilometri:

€ 6,60 + 0,19 = 6,79

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,73 + 0,05 = 1,78.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il Ministro:

Alfano

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.